



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO**


VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"*;

VISTO il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare il comma 2-ter dell'art. 35 *"Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni"*, che così dispone: *"Le procedure di VAS, VIA ed ALA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento"*;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e che prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere, per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;



VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Isosar s.r.l. in data 10.11.1999 (prot. n. 12117/VIA/A.1.27 del 10.11.1999) concernente la realizzazione di un deposito costiero di GPL in Comune di Manfredonia (FG) consistente in 12 serbatoi della capacità complessiva di 60.000 m³, e le opere funzionalmente connesse relative a: gasdotto di collegamento del deposito al vicino pontile di attracco delle navi gasiere della lunghezza di 10 km (di cui 5 km sottomarini e 5 km a terra); raccordo ferroviario della lunghezza di 1.800 m di collegamento del deposito alla stazione ferroviaria di Frattarolo, nonché opere di adeguamento del citato pontile finalizzate al trasbordo del GPL dalle navi al gasdotto;

PRESO ATTO che la Società Isosar s.r.l. ha provveduto, con pubblicazione sui quotidiani "La Stampa" e "Regione" in data 10.11.1999, ad avvisare il pubblico dell'avvenuto deposito della documentazione di rito presso i preposti uffici della Regione Puglia per la consultazione e la presentazione di osservazioni;

PRESO ATTO che in merito alla compatibilità ambientale dell'opera:

- il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso parere negativo con nota n. ST/403/1968/99 del 27.1.2000 (Prot. n. 1039/VIA/A.0.13.N del 7.2.2000);
- la Regione Puglia ha espresso parere negativo con determinazione dirigenziale n. 192 del 27.9.2000 (Prot. n. 12499/VIA/A.0.13.S del 23.10.2000);
- la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere negativo con atto n. 387 in data 25 ottobre 2000;

PRESO ATTO che con decreto n. DEC/VIA/5673 del 21.12.2000 il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Regione Puglia, sulla base dei sopra richiamati pareri negativi del Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Puglia e della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, considerate le osservazioni da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986, ha espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto;

PRESO ATTO della sentenza del TAR Puglia n. 3456/01 dell'11.07.2001, confermata con sentenza 3975/2002 del 12.02.2002 dal Consiglio di Stato – Sez. VI, che ha annullato il decreto di compatibilità ambientale n. DEC/VIA/5673 del 21.12.2000 a seguito di impugnazione dello stesso da parte della Società Isosar s.r.l.;

PRESO ATTO che con decisione n. 5499/2003 del 27/10/2003 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per revocazione proposto dalla Regione Puglia



confermando la sentenza del TAR Puglia n. 3456/01, confermata con sentenza 3975/2002 del dal Consiglio di Stato;

VISTI:

- gli atti stragiudiziali di significazione del 01.08.2002, 16.09.2002, 4.11.2004 con i quali la Società Isosar s.r.l. (ora ENERGAS S.p.A.), ha diffidato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a dare esecuzione alla sentenza del TAR Puglia n. 3456/01 dell'11.07.2001, confermata con sentenza 3975/2002 del 12.02.2002 dal Consiglio di Stato – Sez. VI;
- il parere reso dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota n. UL/2002/7766 del 15.10.2002 in merito all'ottemperanza alla detta sentenza n. 3456/1 del TAR Puglia con cui si è precisato che *“il Ministero deve avviare l'istruttoria necessaria all'emanazione di una nuova pronuncia di VIA”* e che *“tale istruttoria dovrà accertare la compatibilità ambientale del progetto alla luce delle condizioni ambientali e dei vincoli attualmente presenti nella zona di costruzione dell'impianto”*. L'Ufficio legislativo precisa altresì che *“il Ministro dell'ambiente dovrà porre in essere una nuova istruttoria di VIA, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 6 della legge n. 349/86 e del d.p.c.m. 27 dicembre 1988, provvedendo ad acquisire ex novo tutti i pareri richiesti da tali normative. In tal modo anche le altre Amministrazioni competenti ad esprimere parere nel corso della procedura di VIA potranno valutare se, alla luce delle condizioni attuali dell'ambiente e degli attuali vincoli di legge sussistono motivi di incompatibilità diversi da quelli già rappresentati nell'iter di emanazione del precedente provvedimento di VIA”*;
- la nota n. 12687/VIA/A.0.13.N del 22.11.2002 della Direzione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale con cui si precisa che al fine dell'emanazione di un nuovo provvedimento, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di attenersi al rispetto delle vigenti normative di cui all'art. 6 della legge 349/86, al DPCM 10.8.1988, n. 377 e al DPCM 27.12.1988, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle motivazioni di cui alle citate sentenze di annullamento da parte della Magistratura Amministrativa;
- la Società Isosar s.r.l. con atto di significazione stragiudiziale del 21.12.2002 protocollato con n. 14374/VIA/A.0.13.N del 31.12.2002 ha dichiarato che *“nessun elemento nuovo vi è (...) rispetto all'intera mole documentale, necessaria al rilascio della VIA, di carattere normativo, conosciuta dal Consiglio di Stato – curia novit iura – e di carattere fattuale”*;

VISTA la nota prot. 1084/VIA/A.O.13.N del 03.02.2003 con la quale la Direzione per la valutazione dell'impatto ambientale, a seguito delle citata sentenza del TAR Puglia n. 3456/01, confermata con la decisione del Consiglio di Stato n. 3975/02, ha comunicato l'attivazione di una nuova istruttoria di valutazione d'impatto ambientale e, al fine dell'emanazione di un nuovo decreto di compatibilità ambientale, ha evidenziato la necessità di acquisire nuovamente i



pareri, previsti dall'art. 6 della legge 349/1986, del Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione Puglia;

PRESO ATTO che:

- la Società ENERGAS S.p.A. (Società nella quale la Isosar S.r.l. è stata incorporata), anche a fronte dell'avvio di una nuova istruttoria, ha proposto ricorso presso il TAR Lazio per l'esecuzione del giudicato derivante dalle citate sentenze con le quali era stato disposto l'annullamento del giudizio negativo di valutazione dell'impatto ambientale
- il TAR Puglia, che con Sentenza n. 3751/2004 ha sancito l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Società ed ha statuito che con la sentenza TAR n. 3456/01 dell'11.07.2001, confermata con sentenza 3975/2002 del 12.02.2002 dal Consiglio di Stato, il giudice amministrativo *"ritenendo accertate le circostanze di fatto in ordine allo stato dei luoghi ha affermato che la conclusione a cui si doveva giungere non poteva essere certo quella della pronuncia negativa di compatibilità ambientale dell'opera, ma al contrario, la sua compatibilità. Segue da ciò che la pronuncia del giudice di primo grado, confermata in sede di appello, assume efficacia auto esecutiva, immediatamente soddisfaciva della pretesa azionata in giudizio e preclude alle Amministrazioni coinvolte l'emanazione di provvedimenti che trovino fondamento in quelli annullati, nonché di atti contrari alle statuizioni contenute nella sentenza"* Inoltre ha statuito che *"qualora, come nel caso di specie, la situazione di fatto non sia ancora conforme a quella di diritto definita dai giudicati, l'Amministrazione sia tenuta ad adeguarsi senza che peraltro ciò comporti l'esercizio di alcun potere di amministrazione attiva discrezionale"*.

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato con decisione n. 5123/2009 ha respinto anche l'ulteriore ricorso presentato dalla Regione Puglia nel 2005 per la riforma della sentenza del TAR Puglia, Bari n. 3751/2004. A sostegno del ricorso in appello la Regione sosteneva che la sentenza n. 5499/2003 del Consiglio di Stato, pur rigettando il ricorso per revocazione, avrebbe comunque modificato l'effetto conformativo derivante dalla precedente decisione n. 3975/2002. Il Consiglio di Stato invece, con la succitata sentenza 5123/2009, ha ritenuto che la sentenza 5499/2003 non abbia modificato l'effetto conformativo della sentenza 3975/2002, ma che anzi lo abbia ribadito;

CONSIDERATO il parere favorevole con prescrizioni n. 643 espresso dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale in data 22.12.2004;

PRESO ATTO che il sopra citato parere, emanato successivamente alla sopra citata sentenza del TAR Puglia, n. 3751/2004, sostituisce il precedente parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale n. 601 del 15.07.2004;

VISTO il parere del Ministero per i beni e le attività culturali prot.



07/08/403/1295 del 16.02.2005, con cui viene confermato il precedente pronunciamento negativo n. ST/403/1968/99 del 27.1.2000;

PRESO ATTO che nelle more della definizione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale in attuazione delle sopra citate sentenze del giudice amministrativo:

- la Commissione Europea con nota del 16.12.2003, ha avviato nei confronti della Repubblica Italiana la procedura d'infrazione 2001/4156 per la non corretta applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE relativamente all'area industriale del Comune di Manfredonia in particolare per la mancata tutela della ZPS "Valloni e Steppe Pedergarganiche" in cui insisteva la zona industriale di Manfredonia e dove risultava localizzato il progetto di stoccaggio di GPL della Società Isosar;
- al fine di porre rimedio a quanto contestato nella citata procedura d'infrazione il Comune di Manfredonia e la Regione Puglia, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, hanno provveduto a predisporre una convenzione avente la finalità di assicurare la coerenza complessiva della Rete Natura 2000 attraverso un inquadramento dell'area industriale in un più ampio sistema di miglioramento della qualità ambientale dei siti interessati in maniera diretta ed indiretta dagli interventi industriali (ZPS "Valloni e steppe pedegarganiche", ZPS "Paludi di Frattarolo", SIC "Zone umide di Capitanata"), ratificata con Delibera di Giunta Regionale n. 917 del 26/06/2006;
- con tale Delibera, sottoscritta dalla Regione Puglia e dal Comune di Manfredonia, è stato formalizzato l'impegno della Regione di *"riconsiderare il parere espresso in merito alla valutazione di Incidenza dell'insula D49 al fine di consentire l'utilizzo conformemente alla destinazione urbanistica, e ciò alla luce delle finalità indicate all'art.3, delle misure di Compensazione adottate e degli obiettivi di sviluppo dell'area di Manfredonia, per superare il grave stato di crisi economica, occupazionale e sociale in cui versa è stato sottoscritto il Contratto d'Area con i relativi interventi."*;
- alla luce di dette misure di compensazione con provvedimento E/2012/4183 del 21.06.2012 la Commissione Europea ha archiviato la procedura di infrazione 2001/4156;


VISTA la nota del 21.10.2013, acquisita con prot. DVA-2013-0024526 del 28.10.2013, con cui la Società ENERGAS S.p.A. (già Isosar s.r.l.) ha trasmesso documentazione tecnica ed amministrativa al fine di consentire *"le opportune valutazioni ai fini del rilascio del decreto di compatibilità ambientale"* in merito al progetto per la costruzione di un deposito di GPL nel Comune di Manfredonia (FG), già oggetto dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Isosar, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, con nota Prot.n.12117/VIA/A.1.27 del 10.11.1999;

PRESO ATTO che la Società ENERGAS S.p.A. ha provveduto, con pubblicazione sui quotidiani *"Il Mattino"* e *"Il Nuovo Quotidiano della Puglia"* in data 28.10.2013, ad avvisare il pubblico dell'avvenuto deposito dello studio d'impatto ambientale, già presentato a corredo dell'istanza del 10.11.1999, nonché della documentazione di aggiornamento dello stesso studio, presso i preposti uffici della Regione Puglia per la consultazione e la presentazione di osservazioni;

PRESO ATTO che il progetto è il medesimo già proposto con istanza del 10.11.1999 (prot. n. 12117/VIA/A.1.27 del 10.11.1999);

PRESO ATTO che:

- tutta l'area industriale del Comune di Manfredonia, al cui confine sud-est della Zona D3E – ex DI49 è ubicato l'insediamento del deposito GPL proposto dalla Società ENERGAS S.p.A., ricade all'interno di un Sito di interesse comunitario di tipo C, cioè di un Sito *Natura 2000* in cui il pSIC coincide con una Zona di protezione speciale (ZPS), denominato "*Valloni e steppe pedegarganiche*", codice IT 9110008, di superficie 29.817 ha;
- con DPR 18 maggio 2001 "*Nuova perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano*" è stata esclusa dalla perimetro del parco la zona "D1/49" (oggi "D3E") dell'area industriale del Comune di Manfredonia;
- al fine di valutare la significatività dell'incidenza dell'opera sul sito direttamente interferiti il proponente ha presentato nel giugno 2000 uno Studio di Incidenza ed ulteriore documentazione sull'argomento è stata fornita quale controdeduzioni alle osservazioni della LIPU nel 2013;
- fermo restando la valutazione di incidenza, l'archiviazione della procedura di infrazione 2001/4156 fatta dalla Commissione Europea con provvedimento E/2012/4183 del 21.06.2012 di fatto regolarizzato l'insediamento della zona industriale di Manfredonia entro cui è localizzato il progetto di cui trattasi;
- la designazione del SIC "*Valloni e steppe pedegarganiche*" effettuata dalla Regione Puglia con Delibera del 1996 n. 3310 aveva individuato al proprio interno l'Habitat prioritario 6220* "*Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*" con obbligo della presentazione dello studio di incidenza.
- che in merito all'Habitat prioritario 6220* "*Percorsi sub-steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*", caratterizzante il SIC, la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Manfredonia e la Regione Puglia ha previsto la compensazione attraverso la ricostruzione all'interno dell'area di circa 500 ha nella zona a sud del "Lago Salso";
- relativamente al detto l'Habitat prioritario 6220* come da parere n. 1614/2014 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA VAS sono stati effettuati tutti gli approfondimenti del caso che hanno evidenziato che:



- l'Habitat 6220* è particolarmente diffuso, seppure distribuito in maniera frammentata e disomogenea, nell'intero SIC IT9110008 "*Valloni e steppe pedegarganiche*" ed in particolare interessa circa 12.523 ettari cioè circa il 42% dell'intera superficie;
- l'opera in progetto interferisce con l'Habitat prioritario 6220* per circa 17,7 ettari e la sottrazione di detto Habitat, per la realizzazione dell'opera, è pari a circa lo 0,13 % della superficie complessiva e pertanto costituisce un'incidenza non significativa;
- ne consegue che la sottrazione di detto Habitat non interferisce con la tutela della coerenza globale della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che nel quadro prescrittivo del presente provvedimento sono impartite specifiche misure di mitigazione, al fine di ridurre al minimo l'impatto della realizzazione dell'opera, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio;

PRESO ATTO che il Parco Nazionale del Gargano:

- con nota prot. 2863 del 08.05.2000 ha comunicato che il progetto relativo al deposito GPL della Società Isosar s.r.l. risulta essere esterno alla perimetrazione del Parco del Gargano;
- con nota prot. 1199 dell'11.03.2015, acquisita dalla Regione in relazione all'espressione del parere di competenza, ha affermato che "*l'intervento in questione, pur ricadendo in area SIC e ZPS, risulta però esterno alla perimetrazione dell'area naturale protetta, e, pertanto, questo Ente non è chiamato ad esprimere alcun parere*"; l'Ente Parco precisa tuttavia di aver chiesto di acquisire tramite la Regione gli elaborati progettuali inerenti l'intervento in questione "*al fine di poter verificare ogni possibile effetto detrattore della costruenda opera sulla limitrofa area naturale protetta nazionale*";

PRESO ATTO altresì che, a seguito della richiesta formulata con nota DVA-2015-0008752 del 31.03.2015, al fine del "sentito" di cui dell'art. 5 comma 7 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., il predetto Parco Nazionale del Gargano, con nota prot. 4337 del 26.08.2015 ha comunicato un "*Parere non favorevole, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale e della Valutazione di Incidenza*" alla realizzazione del deposito costiero di GPL in questione "*ricadente in area SIC "Valloni e Steppe Pedegarganiche – ZPS "Promontorio del Gargano"*";

ACQUISITO relativamente al parere sopra detto dell'Ente Parco del Gargano il parere n. 1895 espresso dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale VIA e VAS in data 15.10.2015, costituito da n. 17 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che le motivazioni negative di cui al parere del Parco Nazionale del Gargano trovano soluzione nel citato parere n. 1895 del 15.10.2015



della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale VIA e VAS oltre che nel parere n. 1614 espresso dalla medesima Commissione in data 19.09.2014;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni n. 1614 espresso dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale VIA e VAS in data 19.09.2014, costituito da n. 68 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, alla luce della documentazione di aggiornamento fornita dal proponente e dei precedenti pareri dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale n. 601 del 15.07.2004 e n. 643 del 22.12.2004;

ACQUISITO il "parere istruttorio favorevole" del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 31093 del 10.11.2014, costituito da n. 24 pagine, e la successiva nota di errata corrige prot. 31694 del 16.12.2014, che allegati al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Regione Puglia con DGR n. 1361 del 05.06.2015, costituito da n. 22 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che:

- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel proprio parere del 10.11.2014, ha formulato osservazioni in merito alle prescrizioni n. 23, 31 e 32 e 42 del parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale n. 1614 del 19.09.2014;
- la Società ENERGAS S.p.A., acquisita, a seguito di formale richiesta, copia del parere n. 1614 del 19.09.2014 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con nota del 18.12.2014 ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al detto parere;
- la Direzione Generale per le valutazioni ambientali, dovendo pervenire alla definizione del provvedimento di VIA, ha ritenuto opportuno chiedere chiarimenti alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS in merito a quanto rappresentato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e dalla Società ENERGAS S.p.A.;

ACQUISITO il parere integrativo n. 1712 espresso dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale in data 13.02.2015, costituito da n. 9 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, inerente le citate osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali; con detto parere la Commissione conferma con alcune precisazioni il quadro prescrittivo di cui al precedente parere n. 1614 del 19.09.2014 ma ritenute di annullare la prescrizione n. 23;

PRESO ATTO che con riferimento alla pronuncia di compatibilità ambientale



dell'opera, successivamente al riavvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 sono complessivamente pervenute:

- con nota del 19.01.2014, acquisita con prot. DVA-2014-0001331 del 21.01.2014, le osservazioni dell'Associazione Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU);
- con nota del 08.05.2014, acquisita con prot. DVA-0013718 del 15.05.2014, le controdeduzioni della Società proponente alle dette osservazioni della LIPU;
- con nota del 03.03.2014, acquisita con prot. DVA-2015-0007803 del 19.03.2015 (pervenuta tramite Regione Puglia) le osservazioni dell'Associazione Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU);
- con nota del 26.06.2015, acquisita con prot. DVA-2015-0017319 del 02.07.2015, le osservazioni del Centro Studi Naturalistici e WWF;
- con mail dell'ing. Matteo Starace del 16.09.2015, acquisita con prot. DVA-2015-0023718 del 22.09.2015, le osservazioni del Comitato Associazioni Operanti nel Sociale;
- tramite nota della Regione Puglia del 29.10.2015, acquisita con prot. DVA-2015-0027216 del 30.10.2015, le osservazioni del Comitato Associazioni Operanti nel Sociale;

e che dette osservazioni e controdeduzioni, i cui argomenti risultano trattati in sede di istruttoria tecnica, sono considerate al fine della definizione del procedimento;

RITENUTO di dover provvedere alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale dell'opera soprindicata ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 in ottemperanza:

- alla sentenza del TAR Puglia n. 3456/1 dell'11.07.2001, confermata con sentenza 3975/2002 del 12.02.2002 dal Consiglio di Stato – Sez. VI, che ha annullato il decreto di compatibilità ambientale n. DEC/VIA/5673 del 21.12.2000;
- alla sentenza del TAR Puglia n. 3751/2004 del 03.09.2004, con cui a seguito del ricorso 771 del 2004 proposto dalla società ENERGAS S.p.A., per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del TAR Puglia n. 3456/1 dell'11.07.2001, confermata con sentenza 3975/2002 del 12.02.2002 dal Consiglio di Stato – Sez. VI. il Tribunale, dichiarando che la sentenza ha efficacia autoesecutiva, ha respinto tale ricorso, stabilendo che l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi alle sentenze TAR di cui sopra, precludendo l'emanazione di provvedimenti che trovino fondamento in quelli annullati, nonché di atti contrari alle situazioni contenute nelle sentenze;

ESPRIME

la compatibilità ambientale relativamente al progetto di un deposito costiero di GPL e delle opere funzionalmente connesse, nel Comune di Manfredonia



(FG), presentato dalla Società ENERGAS S.p.A (già Isosar s.r.l.) - con sede legale in Via Domenico Morelli, 75 Napoli - subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti amministrativi indicati al successivo art.1.

Art. 1 - Quadro Prescrittivo

Sez. A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.

In sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori:

- A.1) redigere e presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per approvazione il "progetto esecutivo" del deposito di GPL e di tutte le infrastrutture previste all'interno dell'area di sedime (serbatoi, edifici, capannoni, muri di recinzione, ecc.) effettuando un design review dell'intero impianto al fine di contenere il più possibile l'attuale area di circa 17,7 ha, così come indicata nel progetto di massima, limitando la superfici impegnate a quelle strettamente indispensabile per la realizzazione dell'impianto massimizzando nel contempo la previsione di aree a verde studiando anche percorsi preferenziali interni eco-sistemici che limitino l'effetto barriera dell'impianto stesso. Dovrà essere prestata particolare attenzione all'inserimento estetico-architettonico dei manufatti edilizi e tecnologici del deposito, alle cromie delle facciate, delle superfici cieche, delle sistemazioni delle coperture con manti vegetali, ecc. come meglio delineati nel successivo quadro prescrittivo inerente i ripristini. Tutte le superfici carrabili dovranno essere realizzate con una pavimentazione naturale costituita da graniglia stabilizzata ottenendo una colorazione delle aree carrabili simile a quella della terra battuta, garantendo, quindi, una elevata integrazione ambientale e paesaggistica. Per i manufatti ed i rivestimenti dovrà essere privilegiato quanto più possibile l'uso della pietra locale. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla realizzazione dei muri di cinta ed alla localizzazione dei serbatoi privilegiando la realizzazione di muri *a secco* di altezza e spessore variabile a seconda della geometria e della sezione stradale. Inoltre lungo i muri di cinta dovranno essere studiati gli inserimenti, che favoriscono l'arricchimento di specie rudimentali e la presenza di rettili e micro mammiferi che potranno diffondersi nelle aree limitrofe. Tutto quanto già affermato nel merito dal Proponente viene reso prescrittivo;
- A.2) redigere e presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per approvazione il "progetto esecutivo" del gasdotto on-shore,



prestando particolare attenzione ai vari attraversamenti, alle modalità di realizzazione, con tracciati e profondità di ogni singolo attraversamento, l'ubicazione e l'organizzazione delle aree di cantiere, le misure di riduzione e mitigazione degli impatti, con particolare riguardo al reticolo idrografico superficiale; A.3) redigere e presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per approvazione il "progetto esecutivo" del raccordo ferroviario, prestando particolare attenzione ai vari attraversamenti, alle modalità di realizzazione, con tracciati e profondità di ogni singolo attraversamento, l'ubicazione e l'organizzazione delle aree di cantiere, le misure di riduzione e mitigazione degli impatti, con particolare riguardo al reticolo idrografico superficiale;

A.4) redigere e presentare al dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per approvazione il "progetto esecutivo" della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), contenente come minimo: la descrizione dell'area di cantiere TOC, la sua organizzazione e le misure poste in essere per fare fronte a eventuali emergenze connesse a incidenti e/o sversamenti durante la fase di perforazione; la caratterizzazione geologica e stratigrafica del tratto interessato dalla perforazione; la definizione del tracciato di perforazione (posizione del foro di entrata e uscita, profondità asse e diametro del foro, lunghezza della perforazione); il programma di perforazione e di eventuale tubaggio del foro; il programma di uso dei fanghi, con le relative caratteristiche fisico-chimiche ed eco-tossicologiche; la quantità prevista di detriti e la loro gestione e smaltimento, da inserire nel Piano Utilizzo Terre; le modalità di emersione in mare e di mitigazione e contenimento dell'eventuale diffusione dell'inquinamento marino causato da tale emersione; le modalità di varo della condotta all'interno del foro praticato dalla TOC; i tempi di realizzazione. Qualora dal progetto esecutivo si dovesse rilevare l'impossibilità tecnica-ambientale di realizzare la TOC, qualunque soluzione alternativa dovrà essere sottoposta preventivamente a Verifica di Assoggettabilità a VIA, di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e da ciò potranno scaturire ulteriori conseguenti prescrizioni;

A.5) redigere e presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per approvazione il "progetto esecutivo" del gasdotto *off-shore*, che contenga: il dimensionamento dello stesso, l'analisi di stabilità, le modalità di realizzazione dei tronchi di condotta sottomarina da varare, con particolare riguardo ai sistemi di saldatura e di controllo delle saldature stesse, alle modalità di varo di trascinamento dei tronchi di condotta, di posa e di interrimento; la modellizzazione della diffusione dell'inquinamento provocato dalla movimentazione dei sedimenti a causa dello scavo/rinterro, le misure di mitigazione e contenimento di tale diffusione; la quantificazione del materiale eventualmente dragato e le modalità di gestione e smaltimento



delle eventuali eccedenze di materiali da inserire nel Piano Utilizzo Terre; gli eventuali sistemi di protezione della condotta contro i danni provocati dalle ancore, dai divergenti di pesca e/o da altri eventi incidentali; la relativa analisi di rischio dovrà essere sviluppata secondo i criteri fissati dalla “*Recommended Practice DNV-RP-F107 Risk Assessment of Pipeline Protection*”.

E' in ogni caso prescritto il pieno rispetto della normativa internazionale DnV-OS-F101 “*Submarine Pipeline Systems*” in cui è previsto che la probabilità di rottura delle condotte sottomarine sia inferiore a 1×10^{-5} /anno.

Tutto ciò si rende necessario al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e sull'uomo, in caso di impatto accidentale con le condotte sottomarine e perdita di gas in fase di esercizio.

Oltre all'analisi di rischio di cui sopra dovrà essere prevista l'elaborazione di:

- un Piano di sicurezza;
- un Piano di emergenza;
- un Piano dei sistemi di controllo periodico;

da far approvare alle rispettive autorità competenti. Tali Piani dovranno essere integrati da un'analisi degli effetti ambientali derivanti da eventuali malfunzionamenti e incidenti di rottura alle condotte, anche in considerazione della natura climalterante del GPL;

A.6) redigere e presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per approvazione il “Manuale operativo” contenente, ma non in modo limitativo, almeno le seguenti principali informazioni e documentazioni:

a) logistica del cantiere e caratteristiche dei mezzi ed attrezzature di scavo e di posa in opera (pianificazione dei lavori, ubicazione delle aree di lavoro a terra e mare, attrezzature di montaggio e posa quali caratteristiche della linea di varo a mare (lay-barge) o a terra (bancali di appoggio, sistema rotabile, verricelli, sistema frenante, blocchi di ancoraggio, mezzi di sollevamento e traslazione, ecc.), attrezzature ausiliarie per procedure particolari o di emergenza, sistema di aggancio dei cavi di tiro, sistema di trazione, caratteristiche dei pontoni e mezzi navali (tipo di scafo, dimensioni, pescaggio, sistema di ormeggio, limiti operativi, ecc.), tipo e caratteristiche dei verricelli, campo ancore, ecc;

b) procedure di lavoro e di posa, incluse quelle relative ad operazioni accessorie allo scavo (rinterro e ripristino delle aree, protezione della condotta), esecuzione della TOC con relativa definizione dell'area di cantiere, procedure di posa (normali, particolari e/o di emergenza), procedure di ispezione e di controllo durante le operazioni di posa, ecc.

È prescritto che il “Manuale operativo” debba essere redatto attenendosi a tutte le procedure base già descritte nel “progetto di massima” allegato al SIA senza variazioni sostanziali delle stesse.



Il "Manuale operativo" dovrà fare parte integrante dei Capitolati di appalto per le imprese esecutrici dei lavori;

- A.7) prima del rilascio del provvedimento finale autorizzatorio dovrà essere acquisito agli atti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, il N.O.F. *Nulla Osta di Fattibilità* relativo all'impianto nella sua interezza (deposito, gasdotto, terminale, raccordo ferroviario) emesso dal Comitato Tecnico Regionale Puglia del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Ogni variazione progettuale derivante da eventuali prescrizioni contenute nel N.O.F. dovranno essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- A.8) in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, prodotte dalla realizzazione dell'intera opera (deposito, gasdotto terrestre e sottomarino, raccordo ferroviario, compresa la TOC), in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del Decreto 10/08/2012 n° 161:
- a) il Proponente dovrà effettuare in fase di progettazione esecutiva il campionamento dei terreni nell'area interessata dai lavori (Piano di caratterizzazione) per la caratterizzazione chimica e chimico-fisica di essi, al fine di accertare la piena compatibilità ambientale delle terre e rocce rispetto al loro riutilizzo. Il piano di campionamento, che dovrà essere approvato dalla competente ARPA Puglia, dovrà considerare la potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche e con le fonti di pressione ambientale riscontrate sull'area interessata dai lavori;
 - b) accertata l'idoneità del materiale scavato al riutilizzo, il Proponente dovrà redigere un apposito progetto (Piano di Utilizzo – PUT) ove vengano definiti:
 - le aree di scavo;
 - la quantità del materiale che sarà riutilizzato, la collocazione e durata degli stoccaggi temporanei dello stesso e la sua collocazione definitiva;
 - la quantità del materiale scavato eccedente e le modalità di rimozione, raccolta e smaltimento dello stesso e degli eventuali corpi estranei provenienti dall'escavazione, secondo le disposizioni in materia di rifiuti;
- A.9) il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato da un Piano di Monitoraggio PMA articolato nelle tre fasi (ante operam, in corso d'opera e post operam) e compilato secondo i criteri generali contenuti nelle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) - Indirizzi metodologici

generali". Il PMA dovrà considerare tutte le componenti ambientali che possano essere impattate sia in fase di cantiere che di esercizio, con particolare riferimento, in quest'ultimo caso, alle componenti ecosistemiche (Habitat, vegetazione e fauna) di interesse conservazionistico presenti nei SIC interferiti e all'ambiente marino impattato dalla posa e interrimento della condotta sottomarina, nonché dai processi di trattamento del GPL allo scarico dalle navi gasiere prima dell'immissione nel gasdotto (riscaldamento del gas, con corrispondente raffreddamento dell'acqua marina e trattamento antifouling della stessa acqua marina).

Il Piano di Monitoraggio delle emissioni acustiche e vibrazionali, da effettuarsi sia durante le fasi di cantiere che durante quelle di esercizio presso i ricettori interessati, al fine di verificare l'eventuale superamento dei valori limite previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla legge 01/03/1991 per le emissioni di rumore, nonché dalle raccomandazioni della norma UNI 9614 per le vibrazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio si riscontrino dei superamenti dei valori limite, si dovranno adottare idonee misure di mitigazione, volte all'introduzione di sistemi di riduzione e/o contenimento alla sorgente;

- A.10) predisporre un adeguato programma di monitoraggio del sistema di ricezione del gas dalle navi, con particolare riguardo all'eventuale utilizzo di sostanze biocide aggiunte alle acque prelevate e immesse successivamente in mare oltre al rispetto della normativa relativa agli scarichi per quanto riguarda le caratteristiche fisico-chimiche delle portate restituite in mare;
- A.11) produrre uno "Studio integrativo relativo alla modellizzazione e al monitoraggio dell'inquinamento atmosferico" provocato dalle corse del vettore ferroviario trainato da un locomotore diesel, volta alla verifica dell'affermazione del Proponente circa la non significatività di tale impatto;
- A.12) in fase di progetto esecutivo dovrà essere definita in dettaglio la composizione della lega metallica utilizzata nei sistemi di protezione anticorrosiva del gasdotto e del terminale a mare e dovrà essere sottoposta alla valutazione della ARPA Puglia al fine di verificare la necessità di predisporre un programma di monitoraggio relativo al rilascio di metalli nell'ambiente marino da effettuare per tutta la durata dell'esercizio. Le modalità e la tempistica delle attività di monitoraggio dovranno essere definiti in accordo con ARPA stessa mentre i costi sono a carico del Proponente. Tale monitoraggio dovrà sicuramente essere realizzato qualora nei sistemi di protezione siano utilizzati materiali ad alto contenuto di zinco;
- A.13) la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera dovranno essere eseguite in accordo al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17



aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a $0,8 \text{ kg/m}^3$ " e al Decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni";

A.14) in merito alla sismicità:

- a) allo scopo di ridurre la vulnerabilità dell'impianto in caso di sisma:
- tenuto conto della lunghezza del tracciato del gasdotto e della varietà delle condizioni topografiche e di suolo che si riscontrano lungo esso oltre a tutte le infrastrutture previste all'interno del deposito, dovrà essere effettuato uno studio approfondito sulla risposta sismica locale dell'opera, sulla base di parametri che scaturiscano da specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio; lo studio dovrà includere la descrizione dettagliata del moto e delle accelerazioni del suolo, ecc.;
 - per il gasdotto e i serbatoi venga utilizzato uno spessore tale da garantire il coefficiente di sicurezza massimo;
- b) la progettazione esecutiva del deposito e di tutte le infrastrutture in esso previste dovrà essere effettuata compatibilmente con le normative tecniche vigenti relative alle costruzioni in zone sismiche e dovrà essere accertato che le fondazioni di tipo superficiale dirette per le opere da realizzare non potranno essere interessate dalle oscillazioni del livello di falda. In particolare dovrà essere definita la progettazione esecutiva dei serbatoi;

A.15) la progettazione esecutiva delle previste opere di sistemazione idraulica, geomorfologica ed idrogeologica, dovrà essere effettuata sulla base di indagini di dettaglio finalizzate a garantire la compatibilità idraulica e geomorfologica degli interventi; tali indagini dovranno essere effettuate in base ai criteri previsti dalla competente Autorità di Bacino;

A.16) in sede di progetto esecutivo, dovrà essere verificato che le modalità operative adottate non comportino la creazione di vie preferenziali per l'acqua e dovranno essere valutati tutti i rischi di incidenti, ed in particolare eventuali spillamenti e spandimenti in fase cantiere, e definiti gli eventuali ulteriori accorgimenti per limitarli;

A.17) dovranno essere definite in dettaglio le modalità operative di pulizia, controllo e collaudo della condotta offshore e onshore, ed in particolare:

- a) le modalità e i luoghi di prelievo e di smaltimento dell'acqua che sarà utilizzata per la pressurizzazione (spiazzamento) e pulizia della condotta offshore e onshore durante la fase di collaudo;



- b) le modalità per la caratterizzazione chimica e lo smaltimento dei rifiuti raccolti a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna della condotta *offshore* e *onshore*;
- A.18) prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere presentate alla competente ARPA Puglia, le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per la preparazione dei fanghi di perforazione e degli additivi per il collaudo idraulico della condotta *offshore* e *onshore*. Per quanto attiene i fanghi di perforazione è raccomandabile in generale l'uso di quelli biodegradabili mentre per l'ultimo tratto è prescritto l'uso di appositi gel biodegradabili (fluidi "*clay-free*");
- A.19) Fatto salvo tutto quanto già prescritto al precedente punto 1), in particolare, dovranno essere predisposti i progetti esecutivi degli interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico per il deposito, nel rispetto degli elementi strutturanti le componenti paesaggistiche esistenti e considerando che:
- dovranno essere realizzati interventi di mascheramento e inserimento paesaggistico attraverso fasce arboree e arbustive di specie autoctone, con caratteristiche omogenee al paesaggio vegetale esistente;
 - compatibilmente con le esigenze di sicurezza, i fabbricati dovranno essere armonizzati, per i rivestimenti e gli aspetti architettonici, allo stile e al contesto territoriale circostante;
 - l'impianto di illuminazione del deposito dovrà essere progettato in conformità con le disposizioni della L.R. 15/2005 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico in modo tale da recare il minor disturbo possibile all'avifauna e in generale ai limitrofi ricettori antropici e naturali;
- A.20) la progettazione esecutiva delle opere dovrà tenere conto, laddove compatibile con la realizzazione degli interventi previsti, della vegetazione esistente evitando il più possibile il taglio della vegetazione arborea e arbustiva; le aree di deposito, i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso alle aree d'intervento dovranno interferire il meno possibile con gli habitat naturali e, per quanto possibile, utilizzare percorsi ed aree alternative. Laddove l'opera intercetti esemplari arborei adulti e di dimensioni ragguardevoli (oltre 30 cm. di diametro del tronco) di specie tipiche del paesaggio o autoctone, dovranno essere previsti interventi specifici di salvaguardia o, in alternativa, un accurato espianto e reimpianto in aree contigue alla collocazione originaria, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'infrastruttura;
- A.21) per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data



di inizio lavori ed il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere dovranno essere tempestivamente comunicati (almeno 30 gg. prima) alla Soprintendenza competente, alla Regione Puglia, all'ARPA, alla Provincia di Foggia, alla Autorità di Bacino di Puglia, al Comune di Manfredonia, al Dipartimento Marino Militare e alla competente Capitaneria di Porto;

- A.22) il progetto esecutivo dovrà essere corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni progettuali, mitigative e compensative indicate nel SIA e nelle sue integrazioni; dovranno inoltre essere definiti tutti gli oneri finanziari, a carico dell'appaltatore, necessari all'attivazione di tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera, con particolare attenzione alla salvaguardia dei seguenti elementi:
- dell'ambiente marino, adottando idonee modalità operative e mezzi per ridurre la dispersione dei fanghi bentonici e del materiale dragato;
 - delle acque superficiali e sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al convogliamento delle acque meteoriche e al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal lavaggio delle betoniere;
 - della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e ai servizi, ivi incluse le viabilità sia locale che di collegamento;
 - del clima acustico, utilizzando mezzi certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina, nell'Allegato I al D.Lgs. 262/2002 in attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
 - della qualità dell'aria, utilizzando mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;
 - del terreno di scotico proveniente dalle aree di cantiere e dalla sede stradale che deve essere stoccato, con le modalità riportate nel D. Lgs. 152/2006, e successive modifiche e integrazioni, nella parte relative alle "Terre e rocce di scavo" e utilizzato nel più breve tempo possibile, per i ripristini previsti. L'eventuale utilizzo di terreno vegetale con caratteristiche chimico fisiche diverse da quelle dei terreni interessati dall'opera, deve essere attentamente valutato e considerato per mantenere la continuità ecologica con le aree limitrofe.

Tali capitolati dovranno essere riferiti sia alla fase costruttiva che a quella della gestione e monitoraggio dell'opera;



- A.23) fornire un elenco aggiornato ed esaustivo dei pareri, autorizzazioni e null osta acquisiti dalle Autorità Competenti in materia di sicurezza, amministrazione e di gestione del territorio.
Presentare un documento attestante la verifica se le opere previste dal progetto risultano o meno in contrasto con le prescrizioni di tutela previste dal Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) della Regione Puglia, adottato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, con particolare riferimento ai “Cordoni dunari” e alle “Sorgenti” (rif. NTA del PPTR, art 48 c. 2 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “Sorgenti” e art. 56 c. 2 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i “Geositi”, gli “Inghiottitoi” e i “Cordoni dunari”). Specificare, inoltre, ove venga ravvisata una non completa coerenza del progetto con le prescrizioni del PPTR, le modalità di superamento di incoerenze e conflitti;
- A24) redigere e sottoporre ad approvazione uno Studio di approfondimento sulle caratteristiche meteo climatiche dell’area, con la definizione delle serie orarie di un anno tipo dei parametri necessari alla modellizzazione della diffusione degli inquinanti (temperatura, pressione, irraggiamento, vento in direzione e velocità, classi di stabilità atmosferica). L’approfondimento conterrà: l’individuazione di un modello di propagazione degli inquinanti, compatibile con una situazione di variabilità atmosferica tipica delle aree costiere (modelli lagrangiani, a puff, comunque non stazionari); il calcolo degli inquinanti e il confronto con i valori limiti di legge per i principali inquinanti (NOX, CO, Polveri totali, PM10 e PM2.5); l’esame delle componenti atmosferiche per le attività di scavo e movimentazione delle terre facendo riferimento ai fattori di emissione dei documenti EPA A42;
- A.25) produrre uno “Studio sull’assetto idrogeologico”, con focus particolare sugli approvvigionamenti idrici laddove l’area di progetto ricade tra quelle vulnerabili da contaminazione salina, valutando le interazioni tra l’opera e la circolazione idrica sotterranea;
- A.26) dovrà essere eseguita la caratterizzazione aggiornata dei fondali marini nella tratta interessata dal gasdotto, avendo a riferimento che la ripetizione o attualizzazione della caratterizzazione ambientale dovrà essere svolta secondo le indicazioni del “Manuale per la movimentazione dei Sedimenti Marini” (APAT-ICRAM, 2007);
- A.27) Dovrà essere predisposta e sottoposta ad autorizzazione la caratterizzazione dello stato attuale della popolazione interessata dall’opera in oggetto (varianti ed opere connesse comprese), caratterizzandole in relazione al benessere e alla salute umana, verificando la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette (sia in positivo che in negativo) della realizzazione dell’opera e del



suo esercizio con gli standard e i criteri per la prevenzione dei rischi per la salute umana nel breve, medio e lungo periodo con dati quanto più possibile aggiornati al periodo corrente;

Durante i lavori di realizzazione dell'opera:

- A.28) durante le fasi di cantiere per il gasdotto terrestre, per il raccordo ferroviario e per il deposito, il Proponente dovrà rispettare i limiti stabiliti, anche adottando misure di mitigazione provvisoria, quali barriere antirumore mobili in prossimità dei recettori sensibili, oppure anticipando la realizzazione di misure di mitigazione passive di tipo definitivo. Inoltre dovrà adottare le misure più idonee per ridurre al minimo possibile le vibrazioni indotte, la produzione e lo spargimento di polveri derivanti dagli scavi e dai rinterri;
- A.29) in sede di scavo e posa del gasdotto sottomarino, dovranno essere prese tutte le precauzioni possibili, comprese le piccole deviazioni del tracciato ammesse dalle tolleranze dell'esecuzione, per salvaguardare le presenze di fanerogame anche in ciuffi isolati. Comunque i lavori di posa ed interro), delle condotte devono avvenire nel periodo 1 ottobre - 31 Maggio, fuori della stagione estiva e del periodo di balneazione;
- A.30) nell'attraversamento dell'area a vincolo archeologico di S. Maria di Siponto, durante la fase di cantiere per la posa del gasdotto, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare incidenze dei lavori su eventuali ritrovamenti archeologici. In particolare non solo la trincea ma anche la pista di lavoro dovrà essere mantenuta all'interno dell'attuale sede della strada vicinale e della fascia di servitù del tronco dismesso della SS 39; inoltre non dovranno essere previste in questa area piazzole o zone di stoccaggio/sosta di componenti del gasdotto e dei mezzi di lavoro;
- A.31) nella predisposizione dell'area di cantiere della TOC e di preassiemaggio delle stringhe delle condotte sottomarine occorre preservare quanto più possibile la fascia di pineta litoranea, lambita dal gasdotto e interessata dalle vie a rulli provvisoriae necessarie al varo delle condotte, riducendo al minimo la larghezza della pista di lavoro ed eseguendo tutte le operazioni di prefabbricazione in appositi spazi al di fuori dell'area di pineta. In caso di interferenza con le piante durante i lavori o con la fascia di rispetto delle condotte, occorre prevedere la piantumazione di un numero di essenze, lungo la fascia boschiva, almeno pari a quelle danneggiate, comunque sempre in accordo con la proprietà;

In riferimento agli habitat e specie faunistiche protette:

- A.32) In relazione alle accertate interferenze del deposito e di una porzione del gasdotto con l'Habitat prioritario 6220*, in sede di progetto esecutivo, dovranno essere descritte le modalità operative in fase di cantiere, elaborate anche sulla base della caratterizzazione floro-vegetazionale presenti nell'Habitat interferito. Dovrà essere definito un progetto di dettaglio relativo agli interventi di ripristino e di mitigazione adottando le migliori tecniche di ingegneria naturalistica per il ripristino delle caratteristiche pedo geomorfologiche e per il ripristino vegetazionale nelle aree contermini poste lungo il perimetro del deposito e lungo il tracciato del gasdotto. In ogni caso tutte le aree di cantiere dovranno essere ridotte al minimo indispensabile e i depositi temporanei e le piazzole di accatastamento tubi dovranno essere allestite al di fuori delle aree interessate dal suddetto Habitat;
- A.33) Fornire, un piano di dettaglio circa le misure di mitigazione che verranno adottate, sia in fase di cantierizzazione che di esercizio, idonee a valutare la potenziale efficacia degli interventi nel mitigare gli impatti sul SIC IT9110008 Valloni e Steppe pedegarganiche causati dall'opera in progetto. Fra le misure si raccomanda:
- particolare attenzione alle zone interessate dall'Habitat prioritario 6220* "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea", interferente con un tratto del gasdotto a terra, anche se degradate, rispettando quanto previsto all'Art. 12 "Tutela degli Habitat" del "Regolamento SIC Valloni e Steppe pedegarganiche e ZPS Promontorio del Gargano" (Art. 12 comma 1 "all'interno del SIC-ZPS non è consentito: trasformare, danneggiare e alterare gli Habitat d'interesse comunitario");
 - particolare attenzione a non livellare i terreni ricadenti nel Habitat prioritario suddetto, se non quelli strettamente necessari al raggiungimento dello scopo del lavoro;
 - particolare attenzione agli eventuali danni alla flora e vegetazione derivanti da incendi;
 - prevedere piantumazioni nell'intorno dell'area del deposito di GPL solo di specie autoctone, come peraltro previsto dal "Regolamento SIC Valloni e Steppe pedegarganiche e ZPS Promontorio del Gargano" che all'Art. 11 comma 4 asserisce che "Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC-ZPS specie, ecotipi e varietà estranee al paesaggio";
 - evitare e/o limitare le attività di cantiere nei periodi più sensibili per la fauna quali i periodi riproduttivi e, per l'avifauna, anche quelli migratori



- (soprattutto migrazione primaverile);
- limitare in fase di cantiere le attività fonte di disturbo per l'avifauna delle steppe in generale e nello specifico per queste le specie presenti;
 - limitare le interferenze sulle specie di insetti (quali sottrazione e degrado d'Habitat, inquinamento, ecc.), in quanto nell'area sono comunque presenti specie di vertebrati che annoverano gli insetti fra le risorse trofiche (ad esempio i Chiroteri, la Calandrella nel periodo riproduttivo, la Tarantola muraiola e la Lucertola campestre);
 - in fase di cantiere del deposito, limitare le attività fonte di disturbo per le specie faunistiche (in particolare il rumore) considerando che buona parte delle specie avifaunistiche segnalate nel SIC IT9110008 "Valloni e steppe pedegarganiche" sono migratorie e data la relativa vicinanza di aree importanti per i migratori (aree umide quali la Palude di Frattarolo e il Lago Salso);
 - in fase di esercizio porre particolare attenzione alle interferenze soprattutto per le specie faunistiche meno vagili;
 - limitare il transito al di fuori delle strade, per non danneggiare la vegetazione né arrecare disturbo alla fauna meno vagile (in particolare i rettili); A.O. prima inizio dei lavori;

A.34) per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nei siti di Rete Natura 2000, presenti in prossimità delle aree d'intervento a terra:

- a) dovrà essere predisposto e concordato con gli uffici regionali e provinciali competenti un Piano di Monitoraggio, *ante-operam* e *post-operam*, dell'avifauna stanziale e migratoria, al fine di accertare la non sussistenza di potenziali interferenze. Il Piano dovrà contenere le metodologie che si intendono adottare, le frequenze e la durata delle rilevazioni. L'attività di monitoraggio, che sarà a carico del Proponente, dovrà essere eseguita prima dell'avvio dei lavori e dovrà continuare per almeno un anno dalla messa in esercizio dell'impianto;
- b) i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie protette faunistiche; nelle aree di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla fauna;
- c) l'illuminazione dei cantieri dovrà essere dimensionata alle effettive esigenze di lavoro e dovrà essere rivolta solamente verso l'area di interesse, evitando di orientarla verso l'esterno e/o verso l'alto per non creare disturbi alle aree sensibili limitrofe;



In riferimento ai ripristini:

- A.35) la tumulazione dei serbatoi deve essere realizzata evitando per quanto possibile forme rigidamente geometriche e secondo andamenti naturaliformi; inoltre dovrà essere effettuata una sistemazione delle loro superfici con manti vegetati. Anche le coperture degli edifici (capannone imbottigliamento, officina, uffici, e qualsiasi altro edificio significativo) dovranno essere sistemate con manti vegetati;
- A.36) in relazione a quanto indicato con la prescrizione n. A.1), l'inserimento estetico-architettonico dei manufatti edilizi e tecnologici del deposito, dovrà essere ottenuto agendo sul disegno delle strutture, sui rivestimenti e sulle cromie delle facciate e delle superfici cieche, in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto un inserimento visuale unitario. Per i manufatti ed i rivestimenti dovrà essere privilegiato quanto più possibile l'uso della pietra locale. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla realizzazione del muro di cinta ed alla localizzazione dei serbatoi antincendio che dai foto-inserimenti risultano elementi di forte disturbo visivo. Gli eventuali muri lungo la sede stradale di raccordo con la SS 89, dovranno essere realizzati *a secco* di altezza e spessore variabile a seconda della geometria e della sezione stradale. Inoltre lungo il muro di cinta dovranno essere studiati gli inserimenti, che favoriscono l'arricchimento di specie rudimentali e la presenza di rettili e micro mammiferi che potranno diffondersi nelle aree limitrofe;
- A.37) l'opera di mitigazione dell'area del deposito di GPL, dovrà essere prevista un'ampia fascia sistemata a verde con la piantumazione di essenze autoctone, quali *Juniperus phoenicea* o *Juniperus oxycedrus*. Nella sistemazione a verde dell'area, l'impianto degli esemplari delle specie da impiantare *ex novo*, dovrà avvenire secondo la massima diversificazione di specie, ma in aderenza alle tipologie tipiche della vegetazione potenziale spontanea del luogo, soprattutto per garantire l'alimentazione della fauna relitta. Andranno, inoltre, garantiti l'equilibrio fra alberi ed arbusti ponendo a dimora individui di 5-10 anni di età, assieme ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi;
- A.38) le superfici dei piazzali, dei parcheggi di servizio e della viabilità interna, in cui vi siano rischi di sversamenti di sostanze oleose e/o inquinanti e comunque interessate dal movimento veicoli dovranno essere impermeabilizzate con adeguati teli, strati drenati e copertura bituminosa, secondo le tecnologie più avanzate, in modo da impedire qualunque se pur minima infiltrazione nel suolo e sottosuolo del sedime dell'impianto. In prossimità delle aperture carrabili dell'insediamento, dovrà essere realizzata la



linea di sconnessione idraulica attraverso la realizzazione di cunette dotate di griglia drenante per tutta la lunghezza dell'apertura. Le acque raccolte dalle cunette subiranno lo stesso processo delle acque derivanti dai piazzali;

In riferimento alla fase di esercizio:

- A.39) Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per l'esercizio del deposito al fine di ridurre l'emissione di rumore, almeno relativamente ai seguenti componenti: deposito bombole, capannone di imbottigliamento, compressori (carico di GPL nei vettori ferroviari e stradali, sistema aria compressa, etc.), gruppo elettrogeno di continuità. In ogni caso i valori di emissione sonora non dovranno superare i valori tipici di *rumorosità rurale*, corrispondenti a 50 dB(A) diurni e a 40 dB(A) notturni, lungo i confini del sedime. (ARPA)
- A.40) Al fine degli impatti sulla fauna, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per ridurre l'inquinamento luminoso prodotto dagli impianti di illuminazione artificiale del deposito, agendo sui: livelli di illuminazione degli apparecchi, sulle tolleranze di installazione per il loro orientamento ed evitando di sovradimensionare gli impianti al di sopra di quanto richiesto per motivi di sicurezza. In particolare si richiede di eliminare per quanto possibile le dispersioni luminose verso l'alto cioè al di sopra dell'orizzonte;
- A.41) Il traffico su gomma non potrà superare il limite massimo annuale della movimentazione su gomma indicato nel SIA (inteso come sommatoria di autobotti e di autocarri), pari a 150.000 t/anno, corrispondente a 11.300 mezzi/anno (autobotti di capacità media di 18 t e autocarri di capacità media di 5 t);

In riferimento alla dismissione:

- A.42) Prima dell'entrata in esercizio del deposito del GPL, il Proponente dovrà presentare un piano di massima relativo alla futura dismissione dell'impianto. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito del deposito, sul tracciato del gasdotto sottomarino e terrestre, sul raccordo ferroviario, per il ripristino delle aree dal punto di vista ambientale; i mezzi e gli strumenti finanziati con i quali realizzare gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto tre anni prima della cessazione definitiva delle attività del deposito e la sua esecuzione sarà a completo carico del Proponente;



Sez. B) Prescrizioni della Regione Puglia

Le prescrizioni di cui alla DGR n. 1361 del 05.06.2015, che qui si intendono integralmente richiamate, dovranno essere ottemperate per quanto non compreso e/o non in contrasto con le prescrizioni di cui alla Sezione A) del presente decreto.

Art. 2 - Verifiche di Ottemperanza

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Sez. A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.

Prescrizione: A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.8), A.9), A.10), A.11), A.13), A.14), A.15), A.16), A.17), A.19), A.20), A.22), A.23), A.24), A.25), A.26), A.27), A.32);

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM in sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione: A.7)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM Prima del rilascio dell'Autorizzazione

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione: A.12), A.18

Ente Vigilante: ARPA Puglia

Prescrizione: A.21)

Ente Vigilante: ARPA Puglia

Enti coinvolti: Soprintendenza competente, alla Regione Puglia, all'ARPA, alla Provincia di Foggia, alla Autorità di Bacino di Puglia, al Comune di Manfredonia, al Dipartimento Marino Militare e alla competente Capitaneria di Porto;

Prescrizione: A.31), A.33),

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



Prescrizione: A.30)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia

Prescrizione: A.28), A.29), A.34), A.35), A.36), A.37), A.38)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: ARPA Puglia

Prescrizione: A.39), A.40), A.41)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO

Ente Vigilante: ARPA Puglia

Prescrizione: A.42)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: PRIMA DELL'ENTRATA IN ESERCIZIO

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Sez.B) Prescrizioni della Regione Puglia

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni della Regione Puglia provvederà la stessa Regione secondo tempi e modalità nelle medesime indicate.

Art. 3 - Disposizioni Finali

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società ENERGAS S.p.A., al Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, al Comune di Manfredonia, all'ARPA Puglia, all'ISPRA, nonché al Ministero dello sviluppo economico.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, la Società ENERGAS S.p.A. provvederà a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14 ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S., del Ministero dei beni e


*

delle attività culturali e del turismo e della ~~Regione Marche~~ sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO



* DIGASI "REGIONE PUGLIA"

